

Bruxelles, 13.10.2016
COM(2016) 656 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche

PROGETTO DI
**DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE
E FITOSANITARIE UE-UCRAINA**

del ... 2016

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 74,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune sue parti, compreso il capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 74 dell'accordo dispone che il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS") esamini le questioni connesse all'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo il sottocomitato SPS adotta il proprio regolamento interno.

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato SPS, riportato nell'appendice, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ... il

Per il sottocomitato SPS

Il presidente

Regolamento interno del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Ucraina

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), istituito in conformità all'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") assiste il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui al titolo IV, articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato SPS svolge i compiti indicati all'articolo 74, paragrafo 2, dell'accordo alla luce degli obiettivi del titolo IV, capo 4, di cui all'articolo 59 dell'accordo.
3. Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza in conformità all'articolo 2.
5. Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato SPS. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.
2. Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato SPS entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato SPS è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
4. Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.

5. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" viene informato di ogni decisione, parere, raccomandazione, relazione e altre azioni concordate del sottocomitato SPS.

Articolo 6

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente del sottocomitato SPS è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, come previsto all'articolo 7 del presente regolamento interno.

Articolo 7

Documenti

1. I documenti sono diffusi tramite i segretari del sottocomitato SPS.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

5. I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 67 dell'accordo.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato SPS ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Previo consenso dell'altra parte, il presidente della riunione del sottocomitato SPS può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
 - a) i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) i documenti presentati al sottocomitato SPS;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; e
 - d) le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del

sottocomitato SPS. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno.

4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato SPS della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato SPS. A tal fine il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il sottocomitato SPS adotta decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 74 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione, la raccomandazione o la relazione o adottato il parere pertinente.
3. Il sottocomitato SPS può prendere decisioni, formulare raccomandazioni e adottare pareri o relazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari.
4. Gli atti del sottocomitato SPS recano, rispettivamente, il titolo di "decisione", "parere", "raccomandazione" o "relazione". Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi a entrambe le parti.
6. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato SPS presenta una relazione sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS nella riunione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". La relazione è presentata 25 giorni prima della riunione annuale ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni, alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo.

Articolo 16

Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc

1. Mediante una decisione a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato SPS può istituire o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico.
2. La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.
3. Salvo decisione contraria, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.
4. In caso di necessità, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.

5. La segreteria del sottocomitato SPS è in copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.
6. I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono formulate per consenso e comunicate al presidente del sottocomitato SPS, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.
7. Il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversa disposizione del presente articolo. I riferimenti al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.

PROGETTO DI
**DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA**
del ... 2016
recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 300,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune sue parti, compreso il capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 300 dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile verifichi l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il proprio regolamento interno.

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'appendice, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ... il

*Per il sottocomitato per il commercio e lo
sviluppo sostenibile*

Il presidente

Regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità all'articolo 300 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
5. Il termine "parti" nel presente regolamento interno deve essere inteso secondo la definizione di cui all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Disposizioni specifiche

1. Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Ucraina.
2. I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". I riferimenti al Comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Riunioni

Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina a norma dell'articolo 240 dell'accordo.

PROGETTO DI
DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA
del ... 2016
recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 83,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune sue parti, compreso il capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 83 dell'accordo dispone che il sottocomitato doganale controlli l'attuazione e l'amministrazione del capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo il sottocomitato doganale adotta il proprio regolamento interno.

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato doganale, riportato nell'appendice, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per l'Unione

Per l'Ucraina

Regolamento interno del sottocomitato doganale UE-Ucraina

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato doganale, istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), esercita le sue funzioni come stabilito allo stesso articolo dell'accordo.
2. Il sottocomitato doganale è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane.
3. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni doganali e relative alle dogane esercita le funzioni di presidenza in conformità all'articolo 2.
4. Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato doganale. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato doganale si riunisce una volta l'anno o su richiesta di una delle parti.
2. Ogni riunione del sottocomitato doganale è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato doganale entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Le riunioni del sottocomitato doganale possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
5. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato doganale può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione ciascuna parte informa, tramite il segretariato, in merito alla composizione prevista della delegazione che partecipa alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" viene informato di ogni decisione, parere, raccomandazione, relazione e altre azioni concordate del sottocomitato doganale.

Articolo 6

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente del sottocomitato doganale è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, come previsto all'articolo 7 del presente regolamento interno.

Articolo 7

Documenti

1. I documenti sono diffusi tramite i segretari del sottocomitato doganale.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina. Il segretario dell'Unione invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione. Il segretario dell'Ucraina invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato doganale non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato doganale informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del sottocomitato doganale stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato doganale ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato doganale all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Previo consenso dell'altra parte, il presidente della riunione del sottocomitato doganale può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato doganale può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ogni riunione, comprendente le conclusioni operative, è redatto dal segretario del sottocomitato doganale della parte che detiene la presidenza.
2. Il progetto di verbale, comprendente le conclusioni operative, è presentato al sottocomitato doganale per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato doganale. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il sottocomitato doganale adotta modalità pratiche, misure, decisioni (nel seguito "decisioni") e raccomandazioni come previsto all'articolo 83 dell'accordo. Esse sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione pertinente.

3. Il sottocomitato doganale può prendere decisioni, o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le due presidenze, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato doganale può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato doganale recano, rispettivamente, il titolo di "decisione" o "raccomandazione". Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale sono autenticate dai due segretari.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a entrambe le parti.
7. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" a ogni riunione annuale ordinaria di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato doganale sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato doganale delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato doganale sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni, alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato doganale a norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo.

PROGETTO DI
**DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE UE-UCRAINA**

del ... 2016

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO UE-UCRAINA PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune sue parti, compresa la sottosezione 3 (Indicazioni geografiche) del capo 9, sezione 2 (Proprietà intellettuale), del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 211 dell'accordo dispone che il sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG") monitora l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e funga da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.
- (2) A norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo il sottocomitato IG adotta il proprio regolamento interno.

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato IG, riportato nell'appendice, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per l'Unione

Per l'Ucraina

Regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Ucraina

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG"), istituito in conformità all'articolo 211 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") assiste il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui al titolo IV, articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato IG esercita le sue funzioni indicate all'articolo 211 dell'accordo.
3. Il sottocomitato IG è composto da funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina che hanno competenza in materia di indicazioni geografiche.
4. Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato.
5. I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza in conformità all'articolo 2.
6. Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.
7. Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato IG. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione e in Ucraina, e in ogni caso entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato IG entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato IG è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

4. A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione ciascuna parte informa, tramite il segretariato, in merito alla composizione prevista della delegazione che partecipa alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1. Un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato IG in base alla nomina dei capi delegazione ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" viene informato di ogni decisione, relazione e altre azioni concordate del sottocomitato IG.

Articolo 6

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente del sottocomitato IG è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, come previsto all'articolo 7 del presente regolamento interno.

Articolo 7

Documenti

1. I documenti sono diffusi tramite i segretari del sottocomitato IG.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato IG ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno viene adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Previo consenso dell'altra parte, il presidente della riunione del sottocomitato IG può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
 - a) i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) i documenti presentati al sottocomitato IG;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato IG; e
 - d) se necessario, le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno.

4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni

1. Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 211, paragrafo 3, dell'accordo. Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione pertinente.
3. Il sottocomitato IG può prendere decisioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato IG recano il titolo di "decisione". Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato IG sono autenticate dai due segretari.
6. Le decisioni sono trasmesse a entrambe le parti.
7. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

1. Il sottocomitato IG riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" a ogni riunione ordinaria di tale comitato.
2. Le relazioni sono adottate per consenso tra le parti e recano il titolo di "relazione". Le relazioni sono trasmesse a entrambe le parti.
3. La procedura di adozione delle decisioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, alle relazioni.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni, alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo.